

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Prot.6698-bis

Roma, 23 giugno 2005

A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E
TERRITORIALI

OGGETTO: Rettifica per errore delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.
Art. 9 del D.Lgs n. 38/2000
Sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 5 maggio 2005
(pubblicata nella G.U. -1^a Serie Speciale - n. 20 del 18.05.2005)

1- Quadro normativo.

Con la sentenza in oggetto la Corte Costituzionale, decidendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, secondo periodo, 3, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 38/2000, sollevata dal Tribunale di Treviso, ha dichiarato non fondata la questione in relazione ai commi 1 e 3 ed ha, invece, dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7.

La dichiarazione di incostituzionalità dei commi 5, 6 e 7 si fonda sulla motivazione che l'istituto della decadenza – e cioè del limite temporale di dieci anni al potere dell'INAIL di rettificare i propri provvedimenti errati – per sua natura non tollera applicazioni retroattive.

Tenuto conto che le pronunce di annullamento della Corte Costituzionale producono la caducazione “*ex tunc*” delle norme scrutinate, gli effetti della sentenza n. 191/2005, sul piano normativo, possono così riassumersi.

1. Le rettifiche per errore effettuate **a partire dal** 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, continuano ad essere disciplinate dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4.
Pertanto, quando la rettifica - successiva al 15 marzo 2000 - sia intervenuta dopo il decorso del decennio dall'originario errore, quest'ultimo **deve considerarsi non rettificabile** per decorso del termine decennale di decadenza, con la conseguenza che l'assicurato ha diritto, ai sensi del comma 3, al mantenimento della prestazione economica in godimento al momento in cui l'errore è stato accertato, nei termini a suo tempo indicati con le direttive di carattere generale impartite con lettere del 15 marzo e del 2 agosto 2000.
2. Le rettifiche per errore effettuate **prima** del 16 marzo 2000 sono regolate dall'art. 55, comma 5, della legge n. 88/89, che non prevede nessun limite temporale al potere di revisione per errore dell'INAIL.
Pertanto, anche se la rettifica è intervenuta dopo il decorso del decennio dall'originario errore, quest'ultimo **deve considerarsi rettificabile**, con la conseguenza che l'assicurato **non ha diritto** al mantenimento della prestazione economica in godimento al momento in cui l'errore è stato accertato.
3. Conseguentemente, nei casi in cui, in attuazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 (e cioè nei casi in cui la rettifica per errore era stata effettuata prima del 16 marzo 2000), sia stata attribuita la particolare prestazione prevista dal comma 3 in accoglimento della domanda presentata dagli interessati oppure d'ufficio, **detta prestazione deve essere cessata** e agli interessati devono essere erogate soltanto le prestazioni eventualmente dovute ai sensi delle norme del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modificazioni, in relazione al grado di inabilità effettivamente accertato.
4. Peraltro, nei casi in cui la prestazione particolare prevista dal comma 3 dell'art. 9 sia stata attribuita con sentenza passata in giudicato, detta prestazione deve continuare ad essere erogata in quanto la declaratoria di incostituzionalità dei commi 5, 6 e 7 non si applica alle situazioni esaurite perché coperte dal giudicato nel frattempo formatosi.
5. La declaratoria di incostituzionalità, invece, trova applicazione nei giudizi ancora in corso.
6. Nei casi di cui al precedente punto 3, le prestazioni particolari finora erogate in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali non possono essere oggetto di ripetizione, trattandosi di somme corrisposte in assenza di dolo da parte dell'interessato e stante il divieto della ripetizione d'indebito previsto dall'art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2000.

o o o

2- Interventi operativi.

Sul piano operativo la decisione della Corte Costituzionale comporta che i soggetti nei confronti dei quali si era provveduto, ai sensi delle disposizioni dichiarate incostituzionali, ad attribuire la “particolare prestazione” di cui al comma 3 dell’art. 9, perdono il diritto alla conservazione della prestazione medesima.

Per dare tempestiva attuazione alla sentenza, si è scelto di agire a due livelli, dando immediatamente corso, dal Centro, alla cessazione delle prestazioni particolari con effetto dal 1° agosto p.v., e rimettendo alle Unità territoriali le successive attività di integrazione e verifica delle operazioni effettuate dal Centro.

Gli interventi operativi, quindi, si svolgeranno con le seguenti modalità.

2.1.- Interventi operativi centrali.

Si è provveduto ad individuare negli archivi informatici i casi con prestazione particolare “4- rettifica per errore” aventi decorrenza **anteriore a novembre 2000** (ultimo rateo da considerare: 1° ottobre 2000), per i quali la data di decorrenza della prestazione particolare lascia fondatamente presumere che la rettifica per errore sia stata effettuata prima del 16 marzo 2000.¹

Si tratta di n. 4661 soggetti, nei confronti dei quali si provvederà, direttamente dal Centro, alla cessazione della “prestazione particolare” a decorrere dal 1° agosto p.v., e contemporaneamente all’erogazione, con la stessa decorrenza, della rendita eventualmente dovuta ai sensi del Testo Unico, in relazione al grado di inabilità effettivamente riscontrato nell’ultimo accertamento medico legale. Per le rendite corrispondenti ad un grado di inabilità compreso tra l’11 ed il 15%, ove non già liquidati in capitale, si inserirà, in procedura, la data “scadenza prossima revisione”, per consentire la loro eventuale successiva liquidazione in capitale.

Inoltre, ai suddetti interessati verrà inviata, sempre direttamente dal Centro, una apposita comunicazione che si diversificherà a seconda che l’assicurato, dopo la cessazione della prestazione particolare, abbia diritto o meno alla erogazione della rendita (cfr. fac-simile allegati 1 e 2).

¹ Tale presunzione si basa sul fatto che, ai sensi dei commi 5, 6 e 7, la prestazione particolare doveva essere richiesta entro il 12 settembre 2000 e la sua decorrenza coincideva o con il primo giorno del mese successivo alla domanda oppure, nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, dalla data di annullamento o di riduzione della rendita oggetto della rettifica per errore. Quindi, in entrambe le ipotesi, la prestazione particolare doveva necessariamente decorrere da data anteriore al mese di novembre 2000

Si è provveduto, altresì, ad individuare negli archivi informatici i casi con prestazione particolare “4- rettifica per errore” aventi decorrenza **da novembre 2000**, per i quali la data di decorrenza della prestazione particolare lascia fondatamente presumere che la rettifica per errore sia stata effettuata a partire dal 16 marzo 2000.

Si tratta di n. 519 soggetti, nei confronti dei quali non si provvederà ad alcun intervento centrale in quanto, come detto al paragrafo 1, punto 1, le rettifiche per errore effettuate **a partire dal 16 marzo 2000** continuano ad essere disciplinate dall’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, che non hanno subito censure da parte della Corte Costituzionale.

2.2.- Interventi operativi a cura delle Unità territoriali.

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni trasmetterà alle Sedi competenti l’elenco contenente i n. 4661 casi con “prestazione particolare” 4- rettifica per errore”, aventi decorrenza antecedente a novembre 2000, per i quali, come detto, si provvederà ad intervenire dal Centro.

Le Sedi interessate devono procedere all’esame dei casi di loro competenza per verificare la correttezza degli interventi effettuati dal Centro e per riattribuire la prestazione particolare nei casi in cui la stessa fosse stata erroneamente cessata, dandone opportuna comunicazione agli interessati; le relative attività devono essere adeguatamente programmate allo scopo di concludere le operazioni nel più breve tempo possibile.

Particolare attenzione, sotto questo profilo, dovrà essere dedicata ai casi in cui la prestazione particolare prevista dal comma 3 dell’art. 9 era stata attribuita con sentenza passata in giudicato, considerato che – come detto al paragrafo 1, punto 4 - detta prestazione deve continuare ad essere erogata in quanto la declaratoria di incostituzionalità dei commi 5, 6 e 7 non si applica alle situazioni esaurite perché coperte dal giudicato nel frattempo formatosi.

La stessa Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni trasmetterà alle Sedi competenti l’elenco contenente i n. 519 casi di prestazioni particolari aventi decorrenza da novembre 2000, per i quali, come detto, non si ritiene di effettuare nessuna operazione centrale.

Le Sedi interessate devono provvedere, tempestivamente, all’esame dei casi di loro competenza per verificare che si tratta di assicurati nei confronti dei quali la rettifica per errore è stata realmente effettuata a partire dal 16 marzo 2000 e che, quindi, hanno diritto a conservare la prestazione particolare di cui al comma 3 dell’art. 9.

In caso contrario, le Sedi devono subito provvedere direttamente, mediante procedura locale, alla cessazione della “prestazione particolare” a decorrere dal primo rateo utile, e contemporaneamente all’erogazione, con la stessa decorrenza, della rendita eventualmente dovuta ai sensi del Testo Unico, in

relazione al grado di inabilità effettivamente riscontrato nell'ultimo accertamento medico legale. La relativa comunicazione andrà inviata agli interessati direttamente dalla Sede, che allo scopo utilizzerà uno dei due fac-simile allegati alla presente.

Le Sedi, inoltre, sono invitate ad accertare, con tutti gli strumenti disponibili, che non esistano altri casi – in aggiunta ai n. 5180 individuati negli archivi informatici con il codice prestazione particolare “4- rettifica per errore” – rientranti nel campo di applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale e per i quali si debba procedere alla cessazione della prestazione particolare.

° ° °

La questione di cui si tratta, stante la sua delicatezza e complessità, è stata già oggetto di confronto con le rappresentanze nazionali dei Patronati e con l'ANMIL, alle quali è stata data dettagliata informativa sui profili tecnico – giuridici della problematica, con particolare riferimento alla inderogabile esigenza, per l'Istituto, di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale.

Si raccomanda ai Direttori Regionali, soprattutto nelle realtà ove il fenomeno assume dimensioni più consistenti, di assumere analoghe iniziative informative nei confronti dei Patronati locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to (Dott. Paolo VACCARELLA)